



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, di seguito denominato «Codice»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"*;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"*;

VISTO il decreto del Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Abruzzo in data 1° aprile 2015, con il quale è stata istituita la Commissione Regionale per il patrimonio culturale, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 39, D.P.C.M. n. 171/2014 cit.;

VISTA la nota n. 4948 del 08/07/2015, ricevuta il 15/07/2015, con la quale la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante ai destinatari del provvedimento finale, ai sensi degli artt. 13 e 14 comma 1 del sopracitato «Codice dei Beni Culturali», per l'immobile denominato **Stadio Adriatico G. Cornacchia** sito in provincia di Pescara, comune di Pescara, segnato in C.F. al foglio 28 particella 2907;

VISTA l'istruttoria espletata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo;

VISTA la conseguente proposta di provvedimento positivo di dichiarazione di interesse particolarmente importante del menzionato compendio, avanzata dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con nota n. 10444 del 13/08/2015;

CONSIDERATO che la tutela dell'opera dell'Arch. Luigi Piccinato, è da inquadrare nella più ampia azione di valorizzazione della cultura architettonica del Novecento che il MiBACT ha avviato da molto tempo a scala nazionale che è consistito nel Censimento nazionale delle architetture del secondo novecento (partito dal 2002 che per la ricognizione regionale effettuata per l'Abruzzo, in corso di aggiornamento, vede lo Stadio Adriatico inserito nella selezione per la città di Pescara), avviato anche al fine di supportare le opportune azioni di tutela sugli



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

edifici censiti, e nel Censimento degli archivi di architettura portato avanti dalla D.G.A., consultabile anche on line nel relativo portale (attivo dal 2012) utile alla conoscenza e alla divulgazione della documentazione e dei materiali progettuali.

CONSIDERATO che l'archivio privato di Piccinato, conservato presso la facoltà di architettura La Sapienza di Roma e particolarmente ricco di materiali, disegni e documenti, è stato riconosciuto di interesse storico dal MiBACT e conserva un corpus molto articolato sul progetto dello Stadio di Pescara;

CONSIDERATO che lo Stadio, che ha visto la partecipazione per le strutture di Carlo Cestelli Guidi, è stato progettato e realizzato dall'esito di un concorso bandito dal CONI, ricevendo successivamente anche il premio INARCH 1961 ed è ampiamente citato in diverse pubblicazioni, tra cui Cesare De Seta "Luigi Piccinato architetto" (1985), "Cronache di Architettura", Bruno Zevi (1978);

RITENUTO che quanto sopra costituisce una ulteriore legittimazione di una azione diretta del MiBACT per la tutela e la conservazione dello Stadio Adriatico in considerazione anche del fatto che noti casi di interventi di ristrutturazione hanno fortemente modificato o compromesso diverse strutture sportive rappresentative a livello internazionale dell'architettura e dell'ingegneria italiana del Novecento (in particolare a Roma: dallo stadio Olimpico, fortemente modificato per i Mondiali di calcio del 1990, alle strutture realizzate per le Olimpiadi del 1960, stadio Flaminio, Palazzetto dello sport, Palazzo dello sport, con capolavori di Pier Luigi Nervi, oltre alla sciagurata demolizione del Velodromo);

CONSIDERATO che la Commissione Regionale per il patrimonio culturale, nella seduta del 17 novembre 2015 ha *"preso atto della proposta soprintendentizia di provvedimento positivo in ordine alla dichiarazione dell'interesse culturale"* del bene in questione e ritenendo *"la medesima congrua e fondata"*, ha pertanto deliberato *"all'unanimità l'accertamento dell'interesse culturale"*, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 lett. d) del Codice, dell'immobile denominato **Stadio Adriatico G. Cornacchia** sito in provincia di Pescara, comune di Pescara, segnato in C.F. al foglio 28 particella 2907, confinante con Viale D'Avalos a nord, Viale Vittorio Pepe a ovest ad est, via Elettra a sud come dalla acclusa planimetria catastale, per i motivi contenuti nella allegata relazione storico-artistica;

ACCERTA

la sussistenza, ai sensi degli articoli 10 comma 3 lett. d) e 13 del Codice, dell'interesse culturale particolarmente importante dell'immobile denominato **Stadio Adriatico G. Cornacchia** sito in Pescara, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, che rimane pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente provvedimento, che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente provvedimento è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

Pescara – Servizio pubblicità immobiliare - ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro trenta giorni dalla notifica del medesimo, ai sensi dell'articolo 16 del Codice.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Aquila 19 novembre 2015

P.C.R. n.84/2015

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

Ivo Nardis



MIBACT-SBEAP-ABR
1010/4
0012165 25/11/2015
Cl. 34.07.07/02/7.5

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere

Relazione storico scientifica

Lo Stadio Adriatico scaturisce da un primo progetto presentato al concorso bandito da CONI nel 1951. Da questa idea iniziale, per successive elaborazioni si arrivò alla struttura la cui realizzazione iniziò nel 1953 e terminò esattamente due anni dopo. Il 29 dicembre del 1955, l'impianto nasce come struttura polivalente e centro del CONI. Il progetto, dell'architetto urbanista Luigi Piccinato, concepito sul modello ellittico dello Stadio Olimpico di Roma, e con la introduzione di una interessante innovazione del sostegno a cavalletti delle tribuni, ricevette nel 1961 il Premio IN/ARCH Domosic. Lo stadio nasce composto di un anello inferiore di gradinate, undici gradoni continui che vanno crescendo in corrispondenza dei lati maggiori; la gradinata occidentale (*Maiella*) è coperta da una tribuna sopraelevata composta da diciassette gradoni sorretti da cavalletti (telai) a cerniera che reggono due travi longitudinali su cui poggia l'intera gradinata. Lo stadio Adriatico ha rappresentato una testimonianza di particolare perizia nell'uso del cemento armato, determinando al contempo un elemento di grande capacità espressiva, in grado di *"concepire e realizzare una struttura spaziale capace di << farsi guardare >>, di imporsi all'attenzione di fruitori per stimolarli all'osservazione. Il proporre una serie di spazi complessi, tuttavia leggibili, che spingano chi ne fruisce, ad educarsi a quella << ricercatezza >> presupposto indispensabile allo sviluppo dello spirito critico, all'evolversi della capacità di giudizio"*.

Il successivo ampliamento, che ne ha accresciuto la fruibilità, delle curve e della tribuna con l'innesto di un secondo anello, avvenuto nel 1977, che non altera, ma integra la struttura originale, costituisce un presupposto per il successivo utilizzo, anche per la manifestazione di inaugurazione, per la sedicesima edizione dei giochi del mediterraneo del Mediterraneo del 2009. Sotto il profilo storico rappresenta un momento importante della storia del CONI ed ha contribuito efficacemente alla diffusione dello sport e alla nascita del particolare legame tra la città di Pescara e le manifestazioni sportive di ogni genere, con particolare riferimento all'atletica leggera tanto da determinarne l'attuale denominazione "Giovanni Cornacchia", illustre rappresentante dell'atletica



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere

leggera italiana del secolo corso. Per tutto ciò rientra appieno nella fattispecie di beni testimonianza della storia di istituzioni collettive e pubbliche.

Il Funzionario Architetto
Arch. Giuseppe Di Girolamo

VISTO: Il Soprintendente



FG. 28 – pat. n° 2907

Stadio Adriatico "G. Cornacchia" e pertinenze

Art.13 DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE.

VISTO: Il Soprintendente

W



SEGRETARIO REGIONALE

Supplement
March 1st